

**STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'AREA
DELLO STRETTO"**

(aggiornato a modifiche apportate dall'assemblea del 14.7.2011)¹

ARTICOLO 1. Denominazione – Sede – durata

1. E' costituita l'Associazione che assume la denominazione di "Associazione dei Comuni dell'Area dello Stretto".

2. La sede dell'Associazione è presso il palazzo Municipale del Comune che, di volta in volta, è incaricato della presidenza della medesima associazione; eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o all'estero possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2. Oggetto sociale

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, è indipendente e apolitica.

2. L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a. svolgere azioni di promozione e tutela delle autonomie locali nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica;

b. svolgere azioni di coordinamento e di indirizzo delle Amministrazioni locali aderenti a livello sovracomunale e provinciale;

c. promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti locali e proporre le soluzioni relative, avanzando agli organi responsabili richieste e proposte volte al miglioramento dell'attività amministrativa degli Enti stessi;

d. svolgere, direttamente o tramite terzi, azione di informazione degli Enti

¹ L'assemblea straordinaria del 14.7.2011 ha approvato il regolamento di organizzazione e amministrazione generale, e apportato modifiche allo statuto. Quest'ultime riguardano in particolare gli artt. 11, 12, 13 (vedi note sub artt. 11 e 12 per il testo delle modifiche)

associati attraverso pubblicazione di notizie, studi, proposte, ecc. che riguardano i medesimi e l'attività dell'Associazione;

e. assistere gli Enti associati in ogni settore dell'attività amministrativa;

f. intraprendere e sostenere iniziative, sia sul piano generale che particolare, dirette ad avviare a soluzione i problemi degli Enti associati;

g. organizzare, direttamente o tramite terzi, convegni, corsi e seminari per la formazione e l'aggiornamento dei segretari comunali, dei dirigenti, dei dipendenti comunali e consortili, nonché incontri di studio e di aggiornamento per gli amministratori locali;

h. fornire servizi di assistenza amministrativa, tecnica contabile e organizzativa;

i. promuovere, sostenere, ed eventualmente coordinare le attività delle associazioni di volontariato, con il fine di assicurare alle strutture, specialmente di piccoli Comuni, sia un supporto tecnico professionalmente specializzato e competente, sia la gestione di servizi che diversamente non potrebbero essere organizzati;

j. promuovere iniziative intercomunali;

k. promuovere collegamenti con le Istituzioni di livello territoriale superiore;

l. promuovere e implementare la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale, direttamente o attraverso Enti e/o Istituti specializzati;

m. promuovere convegni e dibattiti e pubblicare studi, atti, anche a mezzo di propri organi di stampa;

n. promuovere lo sviluppo socio - economico del territorio dell'Area dello Stretto;

o. migliorare, con azioni sinergiche, gli standard qualitativi del territorio;

p. promuovere ed organizzare corsi e studi finalizzati alla formazione del personale tecnico, nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale di operatori tecnici del settore;

q. prestare supporto ad Enti ed organismi pubblici e privati nella progettazione e realizzazione di programmi di sviluppo sostenibile ed integrato, economico, sociale e culturale dell'area dello Stretto;

r. promuovere la più ampia cultura del dialogo, del confronto e del sistema democratico per l'adozione di tutte quelle decisioni che hanno forti ripercussioni sociali, civili ed economiche per il territorio;

s. promuovere e implementare il confronto ed il dialogo con tutti gli Enti, gli organismi e le formazioni sociali maggiormente presenti sul territorio;

t. promuovere, coordinare e curare la gestione in forma associata di servizi e funzioni, con particolare riferimento a quelli attinenti la polizia locale;

u. garantire, anche tramite la predisposizione di strutture specializzate, attività di assistenza, coordinamento, promozione, progettazione e partecipazione a bandi e iniziative dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e, comunque, a qualsivoglia intervento da realizzarsi con fondi e/o contributi dei predetti Enti;

v. perseguire ogni attività e iniziativa delegata, anche in forma singola, dagli associati.

ARTICOLO 3. Attività istituzionali

1. L'Associazione ispira la sua attività istituzionale ai principi di legalità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine, e per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, assume come impegno prioritario la sottoscrizione di un protocollo di legalità con la Prefettura di Reggio Calabria

riconoscendo formalmente al Signor Prefetto di Reggio Calabria, il ruolo di Garanzia istituzionale delle funzioni e delle attività dell'Associazione.

2. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà, tra l'altro:

a. promuovere e/o stipulare accordi con altre Associazioni, Amministrazioni ed Enti pubblici e privati;

b. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c. promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad Enti ed organismi, ivi comprese Associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti;

d. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto, in proprietà o diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

e. amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque, a qualsiasi titolo posseduti;

- f. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- g. promuovere od organizzare seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni, convegni, incontri, procedendone alla diffusione, sia in forma cartacea, che telematica e radio televisiva;
- h. svolgere, in via accessoria e strumentale, al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4. Patrimonio e Risorse finanziarie

1. L'Associazione non ha scopi di lucro ed è Ente di tipo associativo classificato, ai fini fiscali, tra quelli di cui all'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91.
2. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - c) dagli avanzi di gestione;
 - d) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
3. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita ed è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.
4. I soci, esclusi a qualsiasi titolo dall'Associazione, non possono pretendere alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.
5. Le entrate sociali sono costituite:
 - a) dalle quote associative;

- b) contributi straordinari dei soci per iniziative particolari;
- c) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- d) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- e) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

6. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 5. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dal consiglio direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 6. Soci

1. Fanno parte dell'Associazione i Comuni di: Bagnara Calabria, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

2. Possono aderire successivamente, nei modi appresso indicati, altri Comuni che, ritenendo coincidenti e convergenti interessi e finalità dell'Associazione,

intendessero farne parte.

3. I soci si dividono in:

a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

b) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che potranno aderire successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita richiesta.

ARTICOLO 7. Assunzione della qualifica di socio

1. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta formulata dal legale rappresentante dell'Ente interessato al Consiglio Direttivo, indicando la volontà di far parte dell'Associazione, la piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

2. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci.

3. Le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, in materia, sono insindacabili.

4. La partecipazione all'Associazione avviene nella qualità di Ente e, pertanto, tutti i componenti – legali rappresentanti o loro delegati - degli organi decadono dalla carica e sono surrogati automaticamente, allorquando cessino dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente.

ARTICOLO 8. Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto - dovere di partecipare alle manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

2. Ciascun socio ha, inoltre, diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione di rinnovo delle cariche sociali.

3. Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.

4. La quota associativa annuale, in misura unica per tutti gli associati, è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo; è inizialmente fissata in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 9. Perdita della qualifica di socio

1. I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale annuale e delle quote sociali stabilite dal

consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

2. Le espulsioni e le radiazioni sono disposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

3. Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

4. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso all'Assemblea dei Soci. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. Il ricorso viene deciso dall'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa acquisizione di relazione istruttoria del Consiglio Direttivo.

5. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al consiglio direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ARTICOLO 10. Organi sociali

1. Gli organo sociali dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Vice Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 11. Assemblea dei soci²

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. E' costituita dai legali rappresentanti, o da loro delegati, di tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni Comune ha diritto ad un solo voto.
4. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
5. Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione con annuncio scritto ad ogni socio, da notificare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
6. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
9. L'Assemblea in sede ordinaria:
 - a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

² Ai sensi della modifica effettuata con art. 5 del regolamento approvato il 14.7.2011 l'assemblea dei soci deve essere convocata (art. 11, comma 5 dello statuto) con avviso da trasmettersi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) elegge la Commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;

e) provvede alla elezione, esclusivamente tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, del Presidente, del Vicepresidente e dei membri di Consiglio Direttivo;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

10. L'assemblea in sede straordinaria:

a) delibera le modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

11. In prima e seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

12. La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 90 minuti dopo la prima.

13. Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14. Qualora per due convocazioni non sia raggiunto il quorum costitutivo, l'Assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria per il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

15. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

16. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente.

17. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

18. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. La partecipazione di questi è disposta, insindacabilmente, dal Presidente dell'Assemblea.

19. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

20. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

21. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

22. Le delibere adottate dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 12. Consiglio Direttivo³

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

³ Si riporta l'art. 2 del regolamento 14.7.2011:
Art. 2

1. A parziale modifica degli articoli 12 e 13 dello statuto, spettano al Presidente i seguenti compiti: 1) provvedere all'amministrazione ordinaria (art. 12, comma 5, lett. c); 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione (art. 12, comma 5, lett. g); 3) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione (art. 12, comma 5, lett. i); 4) autorizzare le spese ordinarie e firmare i pagamenti di tutte le spese.
2. Il presidente informa periodicamente il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte relativamente ai compiti di cui al presente articolo.
3. L'utilizzo del logo, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione è consentito esclusivamente nel rispetto delle finalità dell'Associazione. Ogni uso indebito da parte di chiunque potrà costituire valida causa di esclusione, salvo il risarcimento del danno.
4. L'Associazione e i suoi organi non sono responsabili della spendita del nome dell'Associazione e del suo logo da parte di chi non sia legittimato.
5. La rappresentanza, l'impegno verso terzi e la spendita del nome dell'Associazione spetta unicamente al Presidente o a chi legittimamente lo sostituisce o a chi sia stato dallo stesso delegato espressamente e per iscritto.

3. Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto.

4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compresi Presidente e Vice Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il mandato sociale, pertanto, ha la medesima durata.

5. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;

e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione

dell'associazione;

j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;

k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

7. Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

9. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri, computando anche Presidente e Vice Presidente, e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile per tutto il mandato sociale.

11. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede mediante elezione da parte dell'Assemblea dei soci, ma ove il numero

di consiglieri in carica scenda al di sotto della metà con frazione arrotondata all'unità superiore, l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

12. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario, nominato dal Presidente tra i presenti, sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13. Presidente dell'Associazione⁴

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

2. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

3. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni dei soci.

4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

5. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;

c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;

⁴ Vedi nota n. 3

d) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

f) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 14. Vice Presidente dell'Associazione

1. Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso; è Vice Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

2. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

3. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate, senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.

4. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ARTICOLO 15. Gratuità degli incarichi

1. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove

preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e, comunque, entro i limiti autorizzati.

ARTICOLO 16. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) venir meno della pluralità di soci;
- c) ogni altra causa che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci, laddove possibile, in sessione straordinaria, deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, vagliando anche l'ipotesi di destinarlo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17. Disposizione transitoria

1. Per il primo mandato sociale, il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, sono eletti direttamente dai soci fondatori in sede di assemblea costituente dell'Associazione.

ARTICOLO 18. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute negli eventuali regolamenti interni adottati a termini dello stesso statuto, alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.
